




UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali Europei



II CIRCOLO DIDATTICO "PROF. V. CAPUTI"
Via XXV Aprile, n. 4 - 76011 Bisceglie (BT)
tel./fax 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X –
Off. serv. 654 –C.F. 83004410722
e-mail Istituzionale: baee06900x@istruzione.it;
P.E.C.: BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito della Scuola: <http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/>



IL CIRCOLO TRA CONTINUITA'
E
INNOVAZIONE

Prot. n. 2937/VII.8

Bisceglie, 28.05.2019

CONTRATTO

di prestazione d'opera professionale

(art. 2222 c.c.)

- Premesso che:
- Questa istituzione scolastica ha aderito all'accordo di rete prot.n. 2909/A35 del 16/04/2019 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito Territoriale Puglia 8 – BAT1, accordo finalizzato alla selezione di un Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) così come prescritto dal Regolamento UE 2016/679;
- Il I Circolo Didattico "Oberdan" di Andria, in qualità di istituzione scolastica capofila del predetto accordo di rete, ha pubblicato l'avviso pubblico prot.n.2911/A35 del 16/04/2019 rivolto ad esperti esterni per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dati (Data Protection Officer – DPO) e l'attività di assistenza e formazione su tutti gli adempimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal RGPD;
- In esito al predetto avviso l'istituzione scolastica capofila, con atto protocollo 3390/A35 del 15/05/2019, ha pubblicato la graduatoria definitiva dei candidati all'incarico di Responsabile della protezione dei dati, così come definito nel Regolamento UE 2016/679;
- Con determina a contrarre protocollo 2935/VII.8 del 28/05/2019 questa istituzione scolastica ha individuato il dott. Bruno Cantarone, primo in graduatoria, quale destinatario dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati, così come definito nel Regolamento UE 2016/679;

fu

[Handwritten signature]

tra

il Il Circolo Didattico "Prof. Arc. V. Caputi" di Bisceglie, codice fiscale 83004410722, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico pro-tempore Giuseppe Tedeschi, nato a Terlizzi il 14/06/1961, domiciliato per la carica presso l'istituto scolastico

e

il Dott. Bruno Cantarone, nato a Bisceglie il 22/02/1965, codice fiscale CNTBRN65B22A883L, residente in Bisceglie in Piazza Vittorio Emanuele II n.43,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679,

Art. 2

Obblighi delle parti

Il Dott. Bruno Cantarone si impegna ad assumere l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679, ed in particolare si obbliga a:

Bruno Cantarone

1. Informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. Verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. Fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati esorvegliare i relativi adempimenti;

4. Essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. Fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
6. Predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons.171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. Collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. Formare tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. Dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. Nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico; per lo scopo, essere titolare prima dell'incarico di polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di che trattasi.

Per [firma]

L'istituzione scolastica si impegna a mettere a disposizione ogni informazione o documento necessario all'adeguato espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679.

Art. 3
Durata del contratto

Le parti concordano che il presente contratto e, quindi, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/6, avrà la durata di **due anni** dalla data di sottoscrizione.

Art. 4
Corrispettivo

Le parti convengono che il corrispettivo convenuto per i servizi oggetto del presente contratto, così come puntualmente individuati nel precedente articolo 2, è di **€.500,00 (euro cinquecento/00)** per ciascuna annualità, onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale comunque denominato, inclusa l'IVA.

Art. 5
Termini di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4 verrà liquidato nel seguente modo:

- 1) Acconto del 50% pari a €. 250,00 (duecentocinquanta/00) entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto ovvero dall'inizio di ciascuna annualità;
- 2) Saldo pari a €. 250,00 (duecentocinquanta/00) entro 30 giorni naturali e consecutivi al termine di ciascuna annualità ovvero dalla scadenza del presente contratto;

Luca

Le liquidazioni di acconto e di saldo saranno comunque condizionate all'emissione di fattura elettronica, come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007.

Le parti convengono che il pagamento del corrispettivo sarà soggetto all'applicazione del c.d. "split payment" di cui alla Legge 190/2014 e s.m.i.

Art. 6
Risoluzione del contratto

[Handwritten signature]

In tutti i casi di inadempimento da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'amministrazione scolastica ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

Il contratto sarà risolto, inoltre, ipso jure:

- a. In caso di riscontrata non veridicità, in tutto o in parte, delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a prestazioni parzialmente eseguite;
- b. Quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza o a seguito di perdita, anche temporanea dei requisiti professionali richiesti;
- c. Nel caso in cui i servizi resi non siano conformi a quelli richiesti;
- d. Nel caso in cui vi sia un ritardo nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni naturali e consecutivi.

Nelle ipotesi sopra descritte il presente contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione, in forma di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell'amministrazione contraente.

Art. 7 Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- L'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- L'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);

- L'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara CIG comunicato;
- L'obbligo di comunicare all'istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 anche se non specificato nel precedente elenco.


Art. 8
Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente procedura saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Trani.

Art. 9
Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Codice civile.

Per l'istituzione scolastica
Il Dirigente scolastico
dott. Giuseppe Tedeschi



Il contraente
dott. Bruno Cantarone

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]